



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
208	02/11/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 l. 689/81 e s.m.i., per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato da ARPAC Dipartimento di Caserta, con note n, 23892/2019 e 68554/2020. Trasgressore: Paolo Marrandino. Obbligato in solido: Caseificio Marrandino S.r.l..

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, in date 25/03/2019 e 09/12/2020, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento Caseificio Marrandino sito nel Comune di Castel Volturno alla via P. Pagliuca n. 2, redigendo, rispettivamente, verbali di sopralluogo e prelievo n. 24/PL/19 rapporto di prova R.G. 6392/2019 e 61/DSF/20 e rapporto di prova 21319/2020;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso che dalle analisi effettuate sui campioni prelevati all'atto del controllo:
 - Con rdp 6392/2019 è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per i parametri AZOTO NITROSO (> 50% rispetto al valore limite) e FOSFORO TOTALE (>50% rispetto al valore limite).
 - Con rdp 21319/2020, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per i parametri BOD5 (>50% rispetto al valore limite) e E. coli (>50% rispetto al valore limite).
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con note 23892/2019 e 68554/2020 l'ARPAC contestava, ai sensi della L. 689/1981 ed s.m.i., al sig. Paolo Marrandino, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Che, in riscontro alle note di cui sopra:
- Sono pervenuti scritti difensivi prot. 408167 del 27/06/2019, con richiesta di audizione. Audizione tenutasi in data 01/07/2020 prot. 308766 relativamente ai fatti del 2019;
- Sono pervenuti scritti difensivi prot. 46830 del 28/01/2021, con richiesta di audizione. Audizione tenutasi in data 17/10/2023 prot. 496864 relativamente ai fatti del 2020;
- Che l'ARPAC ha fornito riscontro agli scritti difensivi del 2020 prot. 60238 del 04/02/2021.

RILEVATO

- Che le contestazioni risultano correttamente e tempestivamente notificate;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico era il Canale di Bonifica Vena Grande;
- Che, stando alle memorie difensive ed all'audizione, che qui si intendono integralmente riportate, le censure mosse dal sig. Marrandino riguardano l'impegno e l'attenzione dell'azienda nella salute ambientale, sottolineando che i loro autocontrolli sono sempre regolari, così come la manutenzione ed i programmi di manutenzione (condotta virtuosa ma irrilevante ai fini sanzionatori se non per la determinazione della stessa nel suo ammontare). Di maggior rilievo, il punto in cui si contestava il metodo di campionamento non ordinario da parte di ARPAC, la quale ha, tramite le osservazioni di cui sopra, spiegato e giustificato, con richiami alla normativa, i motivi per i quali ha potuto procedere con le modalità selezionate. Ha, inoltre, ribadito che il metodo di analisi va contestato in presenza (come da prassi, al sig. Marrandino, è stata comunicata la facoltà di presenziare), trattandosi di prova irripetibile;
- Che all'atto dell'audizione del 2019 (che qui si intende integralmente riportata) l'interessato si riportava agli scritti difensivi di cui sopra;
- Che il sig. Marrandino non ha presenziato all'audizione convocata per la contestazione del 2020;
- Che, alle memorie difensive relative alla contestazione del 2019, erano allegati rapporti di prova, successivi al prelievo ARPAC, in linea con la normativa ambientale sancita dal TUA;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o*

quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;

- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che i punti di doglianza, sopra riportati o richiamati, non possono essere accolti;
- Che, pertanto, non sussistono esimenti in favore del sig. Marrandino;
- Che è applicabile la sanzione ridotta fino ad un terzo, in applicazione dell'art. 140 D.lgs 152/2006, riguardo alla contestazione 23892/2019 avendo la ditta Marrandino prodotto in tempi brevi campionamenti conformi, riparando al danno accertato;
- Che non ha prodotto analisi conformi alle prescrizioni del D.lgs. 152/2006 successive alla data del sopralluogo del 09/12/2020, ma solo analisi (conformi) antecedenti a tale data, pertanto, per questa contestazione, non è applicabile l'art. 140;
- Che il Sig. Marrandino Paolo, in qualità di legale rappresentante dell'omonimo Caseificio, ha commesso un'infrazione della stessa indole nei cinque anni antecedenti al verbale in oggetto, contestata, con verbale ARPAC 52/DA/16 sanzionata con Decreto n. 172 del 23/09/2019;
- Che, sulla base di quanto stabilito con il Decreto Dirigenziale n. 242/2011, la sanzione da applicare è calcolata secondo le tabelle sotto riportate:

-

-

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 518594 del 27/10/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Paolo Marrandino, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMI, rappresentante legale del Caseificio Marrandino s.r.l., in qualità di trasgressore, ed al Caseificio Marrandino s.r.l., p.iva ***OMISSIS**sito in ***OMISSIS*** **alla via ***OMISSIS***, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 17.160,00 (Diciassettemilacentosessanta/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alle note di contestazione ARPAC n. 23892/2019 e 68554/2020.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: [altre tipologie di pagamento](#)
- Marrandino Paolo - Codice tributo: 531

Oppure

- Caseificio Marrandino s.r.l. – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020

San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta